

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE

(Art. 12 Legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale**" Disposizioni in materia di ricerca e innovazione "****Tipologia della proposta di legge:***Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:*

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001**)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (**art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001**)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001**)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001**)

Oneri previsti:

- complessivi: Euro per gli anni 2009 e 2010 → **200.000,00**
- articolazione per anno del bilancio pluriennale e per UPB

n. UPB	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
613	0	100.000,00	100.000,00
Tot. Finale	0	100.000,00	100.000,00

- spesa annua a regime → **100.000,00**
- oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

La presente proposta di legge concorre al coordinamento ed alla integrazione delle attività svolte dalla Regione in materia di promozione e sostegno della ricerca e della diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca.

La più elevata efficacia degli effetti degli interventi dovrà essere concretamente verificabile attraverso un sistema di valutazione scientifica dei contenuti degli interventi ed attraverso un sistema di monitoraggio e valutazione complessiva di piani e programmi, dei risultati da questi determinati in termini di sviluppo del sistema produttivo e dei servizi, di qualificazione e di incremento dell'occupazione, di contenimento e qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, di miglioramento dello stato di salute dei cittadini, di incremento dell'efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale e di migliore utilizzo delle infrastrutture.

A tal fine si prevede l'istituzione, presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), **dell'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione**.

Le attività dell'Osservatorio confluiranno nei programmi di attività dell'IRPET di cui all'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET).

La stima degli oneri derivanti dalla istituzione dell'Osservatorio è stata fatta in analogia con compiti istituzionali assimilabili e con analoghe attività svolte da IRPET in collaborazione con la Regione Toscana.

Un più significativo effetto finanziario della proposta di legge è quello determinato dall'obbligo di sottoporre a **valutazione preliminare, in itinere e finale** dei risultati della ricerca; tale obbligo, motivato dall'esigenza di acquisire una precisa conoscenza degli effetti potenziali dell'intervento finanziario svolto dalla Regione in materia di promozione e sostegno della ricerca, e finalizzato alla valorizzazione ed alla promozione della diffusione e del trasferimento in Toscana dei risultati della ricerca cofinanziata dalla Regione Toscana, anche a valere su fondi comunitari e statali, non determinerà però un fabbisogno aggiuntivo di risorse finanziarie, rispetto alla attuale situazione caratterizzata esclusivamente da una attività di valutazione ex ante dei progetti di ricerca, peraltro imposta dalle disposizioni attuative dei Programmi operativi regionali del F.E.S.R. e del F.S.E..

Gli oneri sono valutabili in analogia con le analoghe disposizioni nazionali in materia di valutazione della ricerca (i valutatori devono essere soggetti di alta qualificazione scientifica, ed a tal fine il Ministero dell'Università e della Ricerca ha costituito un albo, conservato ed aggiornato dallo stesso Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.27), con Decreto Ministeriale 9 aprile 2003, secondo i criteri di seguito richiamati :

- Attività di valutazione svolta esclusivamente per via telematica :

Compenso per la valutazione di ogni progetto : € 250,00, maggiorato fino al 30% qualora l'esame sia riferito a più progetti facenti parte di un'unica iniziativa o fra loro collegati,

- Compenso per attività di valutazione anche con supporto cartaceo e visita in loco per importo progetto o sommatoria di progetti facenti parte di un'unica iniziativa o fra loro collegati :

fino a 5.000.000,00	compenso 2.500,00 euro
fino a 20.000.000,00	compenso 3.000,00 euro
oltre 20.000.000,00	compenso 4.000,00 euro

- Compenso per attività di valutazione in itinere per importo progetto o sommatoria di progetti facenti parte di un'unica iniziativa o fra loro collegati :

fino a 500.000,00	compenso 1.500,00 euro
fino a 2.000.000,00	compenso 3.000,00 euro
fino a 5.000.000,00	compenso 4.000,00 euro
fino a 10.000.000,00	compenso 5.000,00 euro
fino a 15.000.000,00	compenso 6.000,00 euro

oltre 20.000.000,00	compenso 6.500,00 euro
oltre 20.000.000,00	compenso 7.000,00 euro
➤ Compenso per attività di valutazione finale dei risultati per importo progetto o sommatoria di progetti facenti parte di un'unica iniziativa o fra loro collegati :	
fino a 2.000.000,00	compenso 1.500,00 euro
fino a 10.000.000,00	compenso 3.000,00 euro
oltre 20.000.000,00	compenso 4.500,00 euro
oltre 20.000.000,00	compenso 6.000,00 euro.

Fermo restando il principio stabilito al comma 3 dell'articolo 10 (Attività di valutazione scientifica) della p.d.l. di una autonoma determinazione da parte della Giunta regionale dei compensi da corrisponderci per le attività di valutazione, i compensi sopra richiamati possono costituire un termine di riferimento per la stima degli oneri complessivamente derivanti da tale attività di valutazione, stimabili circa nella misura del 2 - 3% (più oneroso per progetti di dimensione media inferiore, meno oneroso per progetti di dimensione media superiore) del costo complessivo degli investimenti regionali a sostegno della ricerca e dell'innovazione.

La p.d.l. prevede che tali attività di valutazione non comportino oneri aggiuntivi, e che il relativo finanziamento sia garantito nell'ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca. E' stata in particolare verificata la possibilità di finanziare la valutazione della ricerca finanziata con fondi POR CReO nell'ambito delle risorse che tale programma operativo destina all'assistenza tecnica; tale ammissibilità è stata verificata anche per la ricerca finanziata con fondi FAS.

Poiché gli oneri dell'attività di valutazione graveranno sugli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi verrà a ridursi il volume dei trasferimenti ai beneficiari finali, ma ciò potrà consentire una maggiore efficacia degli interventi stessi.

L'art. 10 della proposta di legge, relativo ai rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione, non comporta invece oneri a carico del bilancio regionale.

Il quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione sarà svolto compiutamente dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 6 della p.d.l.; è comunque utile segnalare **le fonti finanziarie e gli strumenti di programmazione** che contengono previsioni finanziarie per la realizzazione di interventi in materia di ricerca e innovazione:

POR CreO Attività 1.1: Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale congiunti tra gruppi di imprese, università e centri di ricerca;

POR CreO Attività 1.5: Sostegno a programmi integrati di investimento per ricerca industriale e innovazione, diretti a favorire processi di aggregazione delle imprese, attraverso forme di alleanza strategica su specifici progetti, la creazione di reti e altre forme di cooperazione;

POR CreO Attività 1.6: Aiuti alle imprese in R&ST nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia;

POR CreO Attività 4.4: Realizzazione di una infrastruttura informativa geografica per l'accessibilità I-Mobility;

POR F.S.E.;

F.A.S.;

Altri interventi in materia di ricerca e innovazione previsti da:

Programma regionale per lo sviluppo economico di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive); *Piano di indirizzo generale integrato* di cui all'articolo 31 della legge regionale legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); *Piano energetico regionale*, di cui all'articolo 5

della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (disposizioni in materia di energia); *Piano sanitario regionale*, di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale); *Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale* di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- 1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
UPB n. _____
- 1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
UPB n. _____
- 1.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
UPB n. _____
.....

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 1.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
Titolo di Entrata _____, Categoria _____
- 1.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
UPB n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: UPB n. _____

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente: _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- 2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
Anno _____, UPB n. _____
- 2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

- Anno _____, UPB n. _____
- 2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- 2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:
- 2.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
 Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____
- 2.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
 Anno _____, UPB n. _____
- 2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
 Anno _____, UPB n. _____

- 2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente:
Anno 2009-2010, UPB n. 613
- 3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
- 4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore

Il Direttore Generale
 Ugo Caffaz